



TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

PROCEDURA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il giudice, dott.ssa Francesca Grotteria, delegato dal Presidente di Sezione del Tribunale in data 07.06.2023,
ha emesso il seguente

DECRETO

- visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 01.06.2023 da GUBBINI ALDO (C.F. GBLDA42E19L117B) e da CONTI CLELIA (C.F.: CNTCLL41S54L117K), elettivamente domiciliati, ai fini della presenta proposta, presso il Gestore della crisi, dott.ssa Elisa Pettirossi, con studio in Terni, Via Tre Colonne n. 37, pec: elisapettirossi@pec.commercialisti.it, nominata in data 21.11.2022 dall'OCC Terni istituito presso l'ODCEC di Terni;
- ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali dei debitori (che si presume, ai sensi del comma 3, lett. b, CCII del medesimo articolo, coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa) sito in Terni, Comune coincidente con la sede del Tribunale adito;
- rilevato che le parti istanti risultano qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII, dal momento che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
- ritenuto ammissibile il ricorso congiunto contenente un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, presentato dai due debitori, ai sensi dell'art. 66 CCII, in materia di procedure familiari, trattandosi di coniugi conviventi il cui sovraindebitamento ha un'origine comune;
- rilevato, altresì, che la parte ricorrente non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- rilevato che sussiste lo stato di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*), considerato che GUBBINI ALDO risulta esposto per complessivi € 64.433,80 di debiti, a fronte di



una pensione mensile netta pari ad € 1.050,00 (decurtata, ad oggi, dell'importo di € 189,25 per effetto dell'accensione di un finanziamento di credito al consumo nel novembre del 2018 mediante pagamento rateale con concessione del quinto della pensione con la finanziaria Fidelity S.p.A.), alla quale deve aggiungersi un'indennità di invalidità di circa € 525,00 mensili; mentre CONTI CLELIA risulta esposta per complessivi € 24.031,60 di debiti ed ha una pensione mensile netta pari ad € 1.900,00 (decurtata, ad oggi, dell'importo di € 333,00 per effetto dell'accensione di un finanziamento di credito al consumo nel maggio del 2017, contemplante il pagamento rateale con cessione del quinto della pensione in favore della finanziaria Fidelity S.p.A.), e che il fabbisogno del mantenimento ammonta ad € 3.250,00 mensili (somma la cui rilevante entità è dovuta alle spese che i debitori devono sostenere per l'assistenza domiciliare del GUBBINI ALDO ed alla rata di mutuo mensile, nonché superiore al complessivo importo delle pensioni percepite dai coniugi, i quali beneficiano, attualmente dell'aiuto di alcuni familiari);

- precisato che i ricorrenti risultano essere cointestatari di un mutuo ipotecario contratto con l'Istituto Intesa SanPaolo S.p.A. per originari € 155.622,56, da corrispondere in rate mensili di € 843,04, garantito da ipoteca di primo grado gravante sull'abitazione principale dei coniugi sita in Terni, via Alessandro Casagrande n. 37, con debito residuo alla data di redazione del piano pari ad € 18.927,39 e che detto debito non è stato incluso nell'esposizione debitoria sopra ripercorsa in quanto né l'abitazione principale dei coniugi, né il mutuo ipotecario (finora regolarmente adempiuto) risultano inclusi nel piano;

- ritenuto, dunque, che i ricorrenti, sebbene titolari di alcuni immobili (dei quali è in parte prevista la liquidazione in sede di piano) non risultano, allo stato, in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, se non, appunto, procedendo alla liquidazione di parte del proprio patrimonio immobiliare, nel rispetto delle cause legittime di prelazione;

- dato atto che la proposta ed il piano, appaiono ammissibili, in primo luogo, in quanto, anche in virtù delle integrazioni documentali e dei chiarimenti disposti con decreto del 15.06.2023 e depositati in data 07.07.2023, la domanda risulta correlata dalle informazioni e dai documenti di cui all'art. 67, co. 2, CCII e la relazione dell'OCC risulta redatta in conformità all'art. 68 CCII;

- considerato che la proposta e il piano risultano, altresì, ammissibili nella parte in cui prevedono:

- a) il realizzo del compendio immobiliare di proprietà di GUBBINI ALDO, sito in Terni, Via Rossini n. 57, stimato in € 100.576,25 (al netto della svalutazione prudenziale del valore di stima pari al 15%); la messa a disposizione delle somme liquide, pari ad € 422,81, disponibili sul c/c n. 10000089 acceso da GUBBINI ALDO presso Banca Intesa SanPaolo (non appena lo stesso potrà essere svincolato dal pignoramento presso terzi);
- b) nelle more del realizzo del compendio immobiliare di Via Rossini, il versamento mensile della somma di € 200,00 cadauno per un periodo massimo di quattro anni a partire dall'omologa del piano, per un totale complessivo, dunque, di € 19.200,00 (previsione che consentirebbe, nella peggiore delle ipotesi, ossia nel caso di mancata vendita del compendio immobiliare indicato al punto a), di garantire la copertura finanziaria per il pagamento di tutte le spese prededucibili e di tutti i creditori privilegiati, facendo residuare una modesta somma a beneficio dei creditori chirografari nella misura del 3,70%);



- c) l'impegno di GUBBINI SARA, figlia dei ricorrenti, a garantire sia la corretta e puntuale corresponsione delle somme che si sono obbligati a versare i due ricorrenti, anche nell'ipotesi in cui uno dei due ricorrenti dovesse venire a mancare nelle more dell'omologa e/o dell'esecuzione del piano di ristrutturazione del debito;
 - d) l'esclusione dal piano dell'immobile adibito ad abitazione principale dei ricorrenti e della relativa pertinenza siti in Terni, Via Alessandro Casagrande n. 37, posseduti al 50% ciascuno (beni gravati, come detto, da mutuo ipotecario per un residuo di € 18.927,39, nonché sommariamente stimati, in sede di relazione integrativa dell'OCC in € 101.000,00) e della loro multiproprietà per la quota di 148/1000 sull'immobile sito in Olbia (SS) e censito al NCEU del predetto Comune al Foglio n. 18, part. 347, sub. 29, categoria A/3, classe 2 (quota in co-titolarità tra i due, stimata dall'OCC in complessivi € 13.000,00);
 - e) ai sensi dell'art. 67, co. 5, CCII il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale dei debitori, atteso che, alla data del deposito della domanda, i ricorrenti risultano adempienti rispetto alle proprie obbligazioni;
 - f) ai sensi dell'art. 67, co. 5, CCII, la falcidia dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (soltanto eventuale per l'ipotesi in cui il compendio immobiliare incluso nel piano venga venduto a prezzo inferiore a quello di stima ridotto del 15%);
 - g) in ogni caso, il soddisfacimento integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca (anche nell'ipotesi in cui non si dovesse concludere positivamente la vendita del compendio immobiliare incluso nel piano, mediante il versamento mensile della somma di € 200,00 cadauno per un periodo massimo di quattro anni a partire dall'omologa del piano, per un totale complessivo di € 19.200,00);
 - h) il pagamento del creditore Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente agli importi assistiti da privilegio e, dunque, con esclusivo riferimento alle somme per le quali i ricorrenti hanno beneficiato della definizione agevolata ex art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/2022, secondo le scadenze previste dalle regole della definizione agevolata stessa, ed in particolare: le prime due rate, rispettivamente pari al 10% cadauna dell'intero importo dovuto, in data 31.07.2023 ed 30.11.2023, mentre il residuo ripartito in n. 18 rate di pari importo da corrispondere trimestralmente a partire dal 28.02.2024;
- dato atto che non si ravvisano le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, dovendosi ritenere, alla stregua degli elementi offerti e di quanto ritenuto dall'OCC, che, al momento delle assunzioni delle obbligazioni inadempite, i ricorrenti potessero non avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore;
- vista l'istanza, contenuta in calce al piano, con la quale i ricorrenti chiedono che il giudice disponga il divieto di azioni esecutive e cautelari sul loro patrimonio; nonché la sospensione immediata del contratto di finanziamento di cessione del quinto della pensione n. 688696 stipulato da GUBBINI ALDO con Fidelity S.p.A. e del contratto di finanziamento di cessione del quinto della pensione n. 671665 stipulato da CONTI CLELIA con Fidelity S.p.A., con contestuale immediata sospensione



delle relative trattenute sulla pensione di entrambi i ricorrenti, al fine di conservare l'integrità dei rispettivi patrimoni;

- premesso che, ai sensi dell'art. 70, co. 4, CCII, con il decreto di ammissione di cui al comma 1, *“il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati”*;

- ritenuto che le misure protettive richieste da parte ricorrente possano essere concesse, limitatamente al divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di entrambi i ricorrenti, in quanto funzionali all'esito positivo del ricorso ex artt. 67 e segg. CCII, posto che eventuali azioni esecutive e cautelari potrebbero pregiudicare, oltre che l'afflusso di liquidità, con conseguente irreversibilità della crisi e frustrazione dello scopo del proposto accordo e piano, anche il rispetto delle cause legittime di prelazione;

- precisato, infatti, quanto alla sospensione dei pagamenti previsti in favore del creditore Fidelity s.p.a. in virtù della cessione del quinto stipendiale di ciascuno dei ricorrenti, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 65/2022 del 26/01/2022 (riferita alla disciplina di cui alla legge n. 3 del 2012, ma valente anche con riguardo al nuovo piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 CCII) ha chiarito che *“fintantoché il piano non viene omologato, i pagamenti eseguiti dal debitore ceduto sono certamente efficaci”*, in quanto *“deve confermarsi – come del resto sostiene anche il rimettente – la non applicabilità alla procedura concorsuale relativa al piano di ristrutturazione della disciplina di cui all'art. 44 della legge fallimentare, che rende inefficaci tutti i pagamenti eseguiti a partire dalla dichiarazione di fallimento [...] è, infatti, l'omologazione del piano che rende inefficaci gli adempimenti eseguiti in difformità rispetto al suo contenuto, in virtù di quanto dispone l'art. 13, comma 4, della legge n. 3 del 2012”*;

- ritenuto, d'altro canto, che la *ratio* delle misure protettive di cui all'art. 70, co. 4, CCII sia proprio quella di produrre effetti ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla mera ammissione e pubblicazione del piano, al fine di conservare il patrimonio del debitore nelle more dell'omologa, assicurando la completa e corretta esecuzione del piano, ossia la sua concreta *“fattibilità”* nel rispetto della *par condicio creditorum*;

- considerato, tuttavia, che, nel caso di specie, la prosecuzione di pagamenti, nelle more dell'omologa, della complessiva somma di € 522,25 mensile in favore di un creditore chirografario, in considerazione della rapidità dei tempi della procedura nella fase antecedente all'omologa e del disposto blocco delle misure esecutive e cautelari, potrebbe apportare soltanto un rischio minimale per la fattibilità del piano;

- ritenuto, inoltre, che, dalla mancata riproduzione nel CCII del disposto di cui all'art. 12-bis, co. 7, della Legge 3/2012 (che equiparava il decreto di omologazione al pignoramento) e dal tenore dell'art. 67, co. 3, CCII si evince come, anche a seguito dell'omologa, rimane efficace la cessione del quinto dello stipendio (o del trattamento pensionistico) operata dal debitore, sicché il creditore falcidiato, a



seguito dell'omologa, inizia a percepire direttamente l'importo a lui dovuto nei limiti della falcidia prevista nel piano tramite la corresponsione diretta di una quota del trattamento retributivo (o pensionistico), con l'ulteriore conseguenza per cui, quando sia raggiunta la percentuale di soddisfacimento prevista, l'effetto della cessione viene meno e la quota disponibile torna a disposizione della procedura, come anche la quota prevista nel piano per il soddisfacimento di detto creditore (v. Tribunale Roma, sez. fallimentare, 05 maggio 2023), il che riduce notevolmente, in sostanza, il rischio che la prosecuzione dei pagamenti in favore del cessionario chirografo, possa arrecare pregiudizio alla *par condicio creditorum*, ovvero, più in generale, alla fattibilità del piano;

- ritenuto quindi che debbano essere concesse le misure protettive richieste, limitatamente al divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio di entrambi i ricorrenti;
- ritenuto, d'altro canto, che debba essere disposto il divieto di compimento, da parte dei ricorrenti, di atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del giudice designato, trattandosi di misura parimenti volta alla conservazione dell'integrità del patrimonio;
- precisato che, in assenza di apposita previsione derogatoria alla regola generale di cui all'art. 9, co. 1, CCII, i termini di cui all'art. 70 CCII (meglio indicati in dispositivo) non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742;

visto l'art. 70 CCII;

DISPONE

- che, a cura della Cancelleria, che la proposta – opportunamente epurata dal riferimento a dati personali diversi dalle generalità del debitore e non strettamente necessari per garantire la piena informazione dei creditori - il piano, la relazione dell'OCC, la relazione integrativa depositata dall'OCC in data 07.07.2023, unitamente al presente decreto, siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Terni, nonché comunicati ai debitori istanti;

DISPONE

che entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, l'OCC comunichi la proposta, il piano, la relazione iniziale e quella integrativa del 07.07.2023 ed il medesimo decreto a tutti i creditori, inserendo nella comunicazione l'indirizzo p.e.c. al quale i creditori potranno inviare le eventuali osservazioni;

DISPONE

che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA

i creditori che, nei 20 giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;

MANDA

all'OCC, previa audizione dei debitori, di relazionare, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente capoverso, in merito all'adempimento degli oneri pubblicitari e alle comunicazioni, in merito alle osservazioni eventualmente presentata ed in merito ad ogni circostanza, anche sopravvenuta, ritenuta utile ai fini della procedura, riservando all'esito la fissazione d'udienza;



DISPONE

- il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei ricorrenti fino alla conclusione del procedimento;
- la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente instaurati nelle more dell'apertura della procedura, fino alla conclusione del procedimento;
- il divieto, per i ricorrenti, di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati fino alla conclusione del procedimento;

DISPONE

che, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore riferisca a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi ai proponenti e all'OCC nominato con funzione di Gestore della crisi, dott.ssa Elisa Pettirossi, a cura della Cancelleria.

Terni, 12/07/2023

Il giudice designato
(dott.ssa Francesca Grotteria)

